



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/09/2009

ADDI' 25/09/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Marco	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniela	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: SCALIA

DELIBERAZIONE N. 727

Oggetto:

Regolamento regionale concernente "Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 1, comma 45, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali.



727 25 SET. 2009 12

Oggetto: Regolamento regionale concernente: "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 45, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000, concernente termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

VISTA la Legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 concernente "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo";



727 25 SET. 2009 *Ar*

VISTA la Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" articolo 28, che ha modificato la sopra citata Legge regionale n. 13/2005;

VISTA la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" - ed in particolare l'articolo 14 "Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo";

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio" ed in particolare l'articolo 1, comma 45 il quale stabilisce che la Giunta regionale provvede, con regolamento di attuazione, all'applicazione delle disposizioni sanzionatorie nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali previste dall'articolo 14 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con note del 16 aprile 2008 n. 4163 e del 1° agosto 2008 n. 2376, avendo ribadito la competenza regionale sulla materia afferente alla regolarizzazione delle superfici vitate illegalmente impiantate, ha riaffermato la previsione delle disposizioni sanzionatorie nei confronti dei produttori che hanno impiantato vigneti illegittimi antecedentemente al 1° settembre 1998, a carico delle Regioni stesse;


CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 1 della Legge n. 88/2009 consente ai conduttori viticoli interessati, ai sensi dell'articolo n. 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, di regolarizzare le superfici vitate illegali impiantate prima del 1° settembre 1998 mediante il versamento, entro il 31 dicembre 2009, di una somma di 6.000,00 euro per ettaro;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 2 della Legge n. 88/2009 stabilisce che qualora, non avvenga la regolarizzazione della superficie vitata illegalmente impiantata entro il 31 dicembre 2009 e non venga la medesima superficie estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica la sanzione amministrativa di 12.000,00 euro per ettaro;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 3 della Legge n. 88/2009 stabilisce che le superfici vitate piantate illegalmente in data successiva al 31 agosto 1998 devono essere estirpate a spese del produttore e che la mancata osservanza di tali obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa fissata in 12.000,00 euro per ettaro;

CONSIDERATO che al di là degli interventi regionali già adottati per favorire la regolarizzazione delle superfici vitate irregolari, risulta necessario, in ragione del ruolo strategico del comparto viticolo nell'economia regionale, consentire la regolarizzazione delle superfici illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 da parte dei produttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore;

CONSIDERATO che occorre definire, nel rispetto del dettato legislativo comunitario, nazionale e regionale sopra richiamato, le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali, al fine di garantire certezza di diritto e continuità di azione ai medesimi produttori che intendono regolarizzare superfici vitate non in regola con la normativa comunitaria di comparto;



727 25 SET 2009 *jm*

RITENUTO di dover salvaguardare il patrimonio viticolo regionale nonché i livelli occupazionali ed economici attraverso la disciplina di un sistema di controllo e di sanzioni da applicare alle superfici vitate illegali impiantate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto;

RITENUTO di dover far salvi gli effetti dei provvedimenti di regolarizzazione di superfici vitate irregolarmente impiantate adottati con atti definitivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;

RITENUTO di approvare il Regolamento regionale concernente: "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 45, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali" composto da n. 10 articoli e da n. 1 ALLEGATO A che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente Regolamento è stato formulato, in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia, dalla Direzione Regionale "Affari giuridici e legislativi" ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento della Giunta Regionale n. 1 del 6.9.2002 e successive modificazioni;

DATO ATTO che sono state esperite le procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità


DELIBERA

di approvare il Regolamento regionale concernente: "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 45, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali" composto da n. 10 articoli e da 1 ALLEGATO A che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.


IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 25 SET. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 727 82
DEL 25 SET. 2009



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 45 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2009, N. 22 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2009-2011 DELLA REGIONE LAZIO) RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DI SANZIONI NEI CONFRONTI DEI PRODUTTORI VITICOLI DETENTORI DI SUPERFICI VITATE ILLEGALI”.

Mel



3.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) fascicolo aziendale, il contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e dall'articolo 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38);

b) superficie vitata, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate), la superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e, in particolare:

- 1) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
- 2) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- 3) superficie vitata di filari singoli, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è, per quanto attiene le fasce laterali, fino



3





ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

c) estirpazione, l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice;

d) diritto di impianto, il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

e) vendemmia verde, la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
4 *[Handwritten mark]*

[Handwritten mark]



Art. 3

(Estirpazione delle superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998)

1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2008) ad estirpare, a loro spese, le suddette superfici .
2. I produttori di cui al comma 1 comunicano alla struttura decentrata dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura territorialmente competente, di seguito denominata struttura decentrata, l'avvenuta estirpazione entro quindici giorni dalla stessa, indicando la data di conclusione delle operazioni di estirpazione. Qualora l'estirpazione sia stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i produttori di cui al comma 1 provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La struttura decentrata effettua, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, ispezioni per accertare l'adempimento dell'obbligo di estirpazione. Le ispezioni sono documentate da apposito verbale.

~~A~~ ~~Luigi~~
pe
5

MA



Art. 4

(Regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998)

1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano dette superfici illegali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l. n. 88/2009, entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una somma pari a 6.000 euro per ettaro.
2. I produttori che non provvedono alla regolarizzazione ai sensi del comma 1, sono obbligati ad estirpare, a loro spese, entro il 30 giugno 2010, le superfici impiantate illegalmente e a dare comunicazione dell'avvenuta estirpazione alla struttura decentrata entro cinque giorni dalla stessa.
3. La struttura decentrata effettua, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, ispezioni per accertare l'adempimento dell'obbligo di estirpazione. Le ispezioni sono documentate da apposito verbale.

Handwritten signatures and initials:
A
LUG
PRL
6

Handwritten signature:
PRL




Art. 5

(Procedura per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998)

1. Ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i produttori presentano alla struttura decentrata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, disponibile anche sul sito internet della Regione.
2. La domanda, sottoscritta dal produttore richiedente o, in caso di società, dal legale rappresentante della stessa, contiene, in particolare, la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche relativa a:
 - a) il titolo di possesso delle superfici vitate da regolarizzare;
 - b) la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 503/99 e dell'articolo 13 del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99;
 - c) la presentazione della dichiarazione di raccolta o di produzione di uve ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
 - d) il mancato percepimento del premio all'estirpazione nella campagna 2008/2009 per le superfici vitate da regolarizzare.
3. Il produttore interessato dichiara, altresì, di:
 - a) essere a conoscenza della normativa vigente in materia di regolarizzazione dei vigneti illegali impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, ivi compreso l'obbligo, in caso di mancata regolarizzazione, di estirpazione ovvero il pagamento della prescritta sanzione, in caso di mancato adempimento al suddetto obbligo;
 - b) autorizzare, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata.


7





4. Alla domanda sono allegate:

- a) una copia del titolo di possesso delle superfici vitate da regolarizzare;
- b) l'atto di assenso del proprietario delle superfici vitate da regolarizzare, qualora diverso dal produttore richiedente;
- c) la planimetria catastale redatta in scala 1:2000, con l'individuazione delle superfici vitate da regolarizzare;
- d) la documentazione, qualora esistente, comprovante la realizzazione, nel periodo intercorrente tra 1° aprile 1987 e 31 agosto 1998, delle superfici vitate illegali oggetto della domanda;
- e) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società.


5. La struttura decentrata verifica la correttezza e la completezza dei dati dichiarati in domanda, nonché della documentazione allegata. Qualora la domanda risulti non corretta o incompleta, la struttura decentrata lo comunica al produttore richiedente e fissa un termine per l'integrazione della stessa.

6. La struttura decentrata verifica, altresì, l'effettiva estensione della superficie vitata oggetto di regolarizzazione, anche mediante il confronto con le informazioni già in suo possesso ai sensi del D. M. 26 luglio 2000.

7. La struttura decentrata comunica al produttore richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'esito delle verifiche di cui ai commi 5 e 6, la somma da pagare e le relative modalità di pagamento. A seguito della comunicazione, il produttore richiedente procede alla regolarizzazione entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.

8. La Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale e sul proprio sito internet l'elenco delle domande presentate e l'esito della procedura di regolarizzazione effettuata ai sensi del presente articolo, specificando, in caso di esito positivo, le superfici vitate regolarizzate e la relativa somma versata.

8



Art. 6

(Sanzioni in caso di mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione)

1. I produttori che, entro il 31 dicembre 2008, non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 12.000 euro per ettaro, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4, della l. n. 88/2009. La sanzione è applicata ogni 12 mesi e decorre a partire:
 - a) dal 1° gennaio 2009, per i vigneti illegali già esistenti alla data del 3 luglio 2008;
 - b) dalla data della loro realizzazione, per i vigneti illegali realizzati successivamente al 3 luglio 2008.
2. I produttori che non osservano l'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 4, comma 2, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dell'articolo 14 della l. n. 88/2009, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 12.000 euro per ettaro. La sanzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l. n. 88/2009, è applicata a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

RE
9/11
*
Lugo

M

Art. 7


(Destinazione delle uve prodotte nei vigneti impiantati illegalmente)

1. In attesa dell'adempimento degli obblighi di estirpazione di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, nonché dell'obbligo di regolarizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, le uve ed i prodotti delle uve derivanti da vigneti impiantati illegalmente possono essere destinati, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, esclusivamente:
 - a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti dalla distillazione non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico voluminico effettivo pari o inferiore a 80% vol;
 - b) alla vendemmia verde a spese del produttore in conformità alle condizioni di attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 555/2008;
 - c) al consumo familiare, solo in caso di vigneti la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori comunicano alla struttura decentrata a quale destinazione, tra quelle di cui al comma 1, intendono impiegare le uve ed i relativi prodotti.
3. In caso di destinazione ai fini della distillazione di cui al comma 1, lettera a), i produttori presentano alla struttura decentrata il relativo contratto di distillazione entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui l'uva è stata prodotta.
4. In caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), i produttori sono tenuti ad effettuarla entro il 30 giugno dello stesso anno ed a comunicare l'avvenuta vendemmia entro tre giorni dal completamento della stessa.



5. La struttura decentrata effettua controlli sulla corretta esecuzione della vendemmia verde entro il 31 luglio dello stesso anno.

RE
11






Art. 8

(Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)


1. I produttori detentori di superfici vitate superiori a 0,1 ettari sono soggetti, ai sensi dell'articolo 14, commi 8 e 9, della l. n. 88/2009 e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ettaro o frazione di ettaro di superficie illegale, qualora:
 - a) entro il termine di cui all'articolo 7, comma 3, non presentino il contratto di distillazione o i contratti presentati non coprano l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione di cui al regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001;
 - b) entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, non comunichino alla struttura decentrata l'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero non eseguono in maniera soddisfacente la vendemmia stessa.
2. La sanzione di cui al comma 1 decorre a partire dal:
 - a) 1° settembre dell'anno successivo a quello in cui le uve sono state prodotte, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;
 - b) 1° settembre del medesimo anno in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008), per le sanzioni previste dal presente articolo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.



Art. 9

(Disposizioni finali)

1. I produttori che non hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del D.M. 26 luglio 2000, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 (Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. Rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo) e successive modifiche.
2. Le superfici vitate regolarizzate iscritte allo schedario viticolo regionale, possono accedere alle misure ed ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, essere denunciate per l'iscrizione agli albi/elenchi dei vini a DO/IG, ed utilizzate ai fini della richiesta di eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore.

13 






Art. 10


(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



M

14 *pe* *A* *A* *W*



**DOMANDA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE ILLEGALI
IMPIANTATE ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1998**
(Reg. (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09,
Reg. (CE) n. 555/2008 e Legge 7 luglio 2009, n. 88)

Spazio riservato al Protocollo

**Alla REGIONE LAZIO
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA**
di _____
Via _____ n. _____
Città _____ CAP _____
 RACCOMANDATA

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____ residente a _____ ()
via _____ n. _____ cap _____
in qualità di _____ dell'azienda agricola _____
situata nel comune di _____ () loc. _____
CUAA _____ ;
ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007, del Reg. n. 555/2008 e della Legge 7 luglio 2009, n. 88

CHIEDE

la **REGOLARIZZAZIONE** delle seguenti superfici vitate illegalmente impiantate prima del 1° settembre 1998:

N. unità vitata	Riferimenti catastali			Superficie vitata (mq)	Anno di impianto	Destinazione produttiva		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella			Vini DO/IG	Vini	Tipo	n. ceppi
Totale superficie da regolarizzare (mq.)									

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere* _____ delle superfici vitate da regolarizzare;
- di aver costituito il fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.lgs n. 99/04;

* indicare una delle seguenti voci: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, comodatario etc.;





di aver presentato la dichiarazione di raccolta o di produzione uve ai sensi della normativa comunitaria e nazionale e delle disposizioni AGEA nell'anno _____;

ovvero

di non aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve per i seguenti motivi _____;

- di non aver percepito il premio all'estirpazione nella campagna 2008/2009 sulle superficie vitate oggetto di regolarizzazione;
- di essere a conoscenza che la concessione della regolarizzazione delle superfici vitate è subordinata al pagamento di una somma di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro, così come stabilito dall'articolo 14 comma 1 dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88, da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2009;
- di essere a conoscenza che nel caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre 2009 dell'importo dovuto, la relativa superficie deve essere estirpata entro il 30 giugno 2010 e che nel caso di mancato adempimento di tale obbligo di estirpazione delle superfici vitate non regolarizzate, è tenuto al pagamento di una sanzione pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 85 quater del Re.(CE) 1234/2007, dall'art. 56 del Reg. 555/2008 e dall'articolo 14 comma 8 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, concernenti la destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente e della sanzione di euro 2.000,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro nel caso di mancata osservanza del divieto di circolazione;
- di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, nazionali e regionali.

ALLEGA

copia aggiornata del titolo di possesso delle particelle in cui ricadono i vigneti oggetto di regolarizzazione (atto di acquisto, donazione, successione, contratto di affitto o di comodato registrati ai sensi della normativa vigente ecc.) (specificare) _____;

per i terreni condotti in affitto, comproprietà, usufrutto o comodato, atto di assenso, in cui il proprietario, il comproprietario o il nudo proprietario dichiara di essere a conoscenza della presente domanda ed autorizza il richiedente a regolarizzare, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, le superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1 settembre 1998 sulle particelle sopra indicate. Detta dichiarazione è redatta utilizzando il Modello A allegato alla presente domanda;

planimetria catastale (scala 1:2000) con l'individuazione delle superfici vitate da regolarizzare;

documentazione comprovante la realizzazione dei vigneti atti a produrre uva da vino oggetto di regolarizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998: (specificare) _____;

Per le società, cooperative e loro consorzi:
 atto costitutivo, statuto in originale o copia conforme.

Data _____

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA - Direzione Regionale Agricoltura

ATTO DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____ residente a _____ () via
_____ n. _____ cap _____ C.F. _____

In qualità di (barrare la relativa voce)

- proprietario
 comproprietario
delle superfici sotto indicate:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie		
	Comune	Foglio	Particella	Ha	a	ca

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,


DICHIARA

- di essere a conoscenza che il sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ () via _____ n. _____ cap _____ in qualità di conduttore delle superfici sopra indicate, con contratto di affitto/comodato registrato presso _____ in data _____, con scadenza _____ ha presentato domanda per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1 settembre 1998;
- di autorizzare il richiedente a regolarizzare, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, le superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1 settembre 1998 sulle particelle sopra indicate;
- di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, nazionali e regionali.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.



[Handwritten signature]